

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1282

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER, VIGNERI, GIANNOTTI, MUSSI, GUERZONI, MATTIOLI, VIOLANTE, BASSANINI, ALOISIO, AMICI, ANGELINI, BARGONE, BARTOLICH, BATAFARANO, BEEBE TARANTELLI, BONFIETTI, BONITO, BONSAI, BOVA, BRACCI MARINAI, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CALZOLAIO, CAMPATELLI, CAMOIRANO, CANESI, CENNAMO, CESETTI, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DANIELI, de BIASE GAIOTTI, DE SIMONE, DIANA, DI FONZO, DI ROSA, DOMENICI, DUCA, FERRANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, GAMBALE, GERARDINI, GIACCO, GRASSO, GRIGNAFFINI, GRITTA GRAINER, INCORVAIA, INNOCENTI, IOTTI, JANNELLI, LA CERRA, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, LUCÁ, LUMIA, MAGRONE, MANCA, MANGANELLI, MARIANI, MASELLI, NADIA MASINI, MASTROLUCA, MELANDRI, MIGNONE, NARDONE, OLIVO, PERINEI, PEZZONI, RANIERI, RASTRELLI, REALE, REBECCHI, RINALDI, RIZZA, ROTUNDO, SALES, SETTIMI, SITRA, SODA, SOLAROLI, SORIERO, TANZARELLA, TATTARINI, TORRE, UCCHIELLI, VIGNI, ZANI

Norme in materia di immigrazione, collocamento e soggiorno dei cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea

Presentata il 21 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le sempre maggiori difficoltà conseguenti alla crescente immigrazione di lavoratori stranieri dai Paesi extracomunitari del Sud e dell'Est, nonché di esuli politici, pongono in evidenza un problema che ha urgente necessità di una regolamentazione che non venga, al momento della sua efficacia, superata dai fatti.

La legge n. 943 del 1986 ed il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che pure sono state utili a

fornire un iniziale inquadramento alla materia — la prima nel campo più specifico del lavoro e la seconda in quello degli accessi e delle sanzioni — risultano a tutt'oggi, quando non disapplicate, superate dai fatti. Che la « legge Martelli » (n. 39 del 1990) fosse fallita ebbe a dichiararlo l'allora Ministro dell'immigrazione e degli italiani all'estero Margherita Boniver, in occasione dell'arrivo di molti cittadini albanesi sulle coste pugliesi. Questa infatti, per quanto nello spirito fosse indirizzata a regolamentare l'ingresso di immigrati stra-

nieri in Italia, per garantire migliori condizioni di vita e possibilità di integrazione a quelli già presenti nel Paese, nei fatti si è dimostrata molto carente sia per le misure di prima accoglienza, sia per le politiche di integrazione cui farebbe riferimento. E la situazione non è migliorata di molto in questi ultimi quattro anni. Per l'immigrato extracomunitario — seppure in regola col soggiorno — è ancora molto complicato perfino iscriversi all'anagrafe e ottenere così la residenza, indispensabile per l'iscrizione all'unità sanitaria locale ed al collocamento. Questo per citare un caso tipico di non raggiunta efficacia della normativa.

La soluzione che può con miglior efficienza rispondere ai diversi e fra loro concatenati aspetti di un'immigrazione di massa è tutta nel governo dei flussi.

Ma, affinché un tale strumento possa essere davvero efficace, è indispensabile partire dal presupposto di sviluppare accordi bilaterali e multilaterali con il maggior numero di Paesi, e prevedere l'obbligatorietà della concessione del visto per l'ingresso nel territorio italiano, qualunque sia il motivo del viaggio, per i Paesi dai quali proviene il maggior flusso immigratorio. Solo questa prassi, infatti, del resto già adottata con successo da molti altri Paesi, può offrire un vera gestione del movimento migratorio, sia per l'identificazione dei soggetti che lo formano, che per l'individuazione delle ragioni alla base di esso. Gestione che è — indiscutibilmente — *conditio sine qua non* al governo dei flussi.

Naturalmente si tratta di governare questi flussi migratori in un'ottica complessiva che miri da un lato a tutelare i diritti fondamentali degli stranieri extracomunitari, garantendo loro la sostanziale parità con i cittadini italiani, ma dall'altro a scoraggiare ingressi irregolari quando non vi siano possibilità di inserimento nella società di arrivo, e ad affrontare con maggiore efficacia le situazioni di irregolarità permanente.

Il concetto di fondo è che si devono dare maggiori possibilità di ingresso regolare, per poter poi colpire meglio le situazioni di clandestinità. E proprio se si considera la normativa esistente, la si trova insufficiente a fronte della sempre mag-

giore incisività del fenomeno: l'accesso ed il soggiorno sono limitati alla chiamata nominativa, ai ricongiungimenti familiari ed all'asilo politico, con ciò provocando — data la ristrettezza dell'ambito — il fenomeno dell'irregolarità o addirittura della clandestinità come fatto normale.

In sostanza, la presente proposta di legge mira a rispondere con la maggiore flessibilità possibile alle varie categorie di immigrati — diverse dal punto di vista della motivazione del loro ingresso — ottenendo allo stesso tempo l'emergere e, quindi, la possibilità di controllo, delle situazioni sommerse. Ad esempio: concedere il visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno ad un lavoratore temporaneo conviene certo di più che indurlo ad entrare o rimanere nel territorio nazionale in condizione irregolare; lo stesso vale per il ricongiungimento familiare. Si tratta quindi di una flessibilità di controllo, e non di una politica superficiale di permissività diffusa e caotica.

Grande importanza viene quindi data allo strumento del governo dei flussi, ma prima ancora alla necessità — che dovrebbe essere fondante in ciascun Paese della Unione europea — di aiutare i potenziali emigrati nella loro terra d'origine. E questa, appunto, è un'azione che può avere efficacia effettiva solo se attuata da tutta l'Unione e non solo da alcuni suoi membri. Ma certamente il nostro Paese necessiterebbe di una legislazione in questo senso. Per questa ragione, se il primo articolo sancisce il principio delle libertà e garanzie costituzionali, l'articolo 23 definisce con chiarezza le linee di intervento della Repubblica italiana nella materia, ovvero:

a) preminente destinazione degli aiuti ai Paesi colpiti dal fenomeno migratorio;

b) interventi atti allo sviluppo sociale e occupazionale in tali Paesi, attraverso forme di collaborazione economica e tecnologica, comprendenti un campo molto ampio che va dalla formazione universitaria in Italia, alla formazione professionale *in loco*;

c) coinvolgimento preferenziale di immigrati nei programmi preparati per lo sviluppo del loro Paese;

d) grande attenzione alla massiccia e puntuale informazione, nei Paesi di emigrazione sulle condizioni di ingresso e sulle reali possibilità di inserimento, onde scoraggiare clandestinità ed avventurismi inutili e senza prospettive.

Per tale motivo viene dato ampio spazio, nel capo IV della presente proposta di legge, alla formazione culturale e tecnologica, con la previsione di un congruo numero di borse di studio speciali e relativi alloggi, per permettere agli studenti stranieri che risultino vincitori di studiare con profitto, ed utilizzare le conoscenze acquisite nel proprio Paese d'origine. Anzi, questa diventa la condizione essenziale per un tale sforzo finanziario da parte dello Stato. In altre parole, allo studente viene garantita la formazione gratuita solo se poi utilizzerà la conoscenza acquisita nel suo Paese.

È giusto infatti che tali conoscenze possano far nascere una valida classe dirigente nei diversi Paesi di origine degli immigrati, che sappia quali strumenti e quali risorse adoperare per aiutare la crescita dell'economia e, di conseguenza, del tenore di vita delle popolazioni dalle quali si diparte la maggioranza degli emigrati alla volta dell'Europa.

È naturale che gli aiuti non si debbano limitare a questi ma, se da un lato è necessario uno sforzo di tutta l'Unione europea per aiutare l'emancipazione di questi Paesi, dall'altro si deve far in modo che essi sappiano utilizzare gli aiuti e, soprattutto, sappiano di quale tipo di aiuto hanno necessità. E questo non si può ottenere senza una classe dirigente responsabile. A meno che non si voglia ricadere nei finanziamenti indiscriminati (vedi il caso Somalia), di cui hanno beneficiato ben più i nostri malversatori politici che le popolazioni cui erano diretti. Casi di questo genere, che appartengono alla fase, speriamo superata, della corruzione nella vita politica del nostro Paese, possono verificarsi solo quando la mediocrità regna sovrana sia da parte dell'assistito sia da quella dell'assistente.

Il capo I dell'articolato riguarda l'accesso in Italia e la tutela dei lavoratori stranieri immigrati e dei loro familiari.

La proposta di legge vuole così introdurre una disciplina più organica rispetto alla precedente, con maggiore certezza nelle procedure di accesso e di permanenza e migliore individuazione dei diritti e doveri degli immigrati, garantendo altresì la loro tutela giurisdizionale.

Il percorso dell'immigrato viene così seguito fin dal momento della partenza, quando la sua domanda di espatrio verso l'Italia viene posta nella sede del consolato italiano. Crediamo sia importante infatti individuare quali siano i motivi che spingono l'emigrato a lasciare il Paese d'origine, non solo per avere una casistica e una statistica certe e poter così individuare meglio gli ambiti di intervento, ma anche per far emergere quelle situazioni croniche di irregolarità che inevitabilmente finiscono per svilire e rendere scarsissima l'efficacia di una legge.

Viene ampliata la categoria delle motivazioni con le quali si può far ingresso in Italia, introducendovi per la prima volta quelle per lavoro stagionale, e per ricerca di lavoro. Ovviamente, dato il concetto fondamentale di governo dei flussi che regge l'intero impianto della legge, tali visti di ingresso possono essere concessi quando si verifichi domanda nel mercato interno italiano. Si ottiene però così il vantaggio di indurre l'emigrante a non rischiare le sanzioni quali clandestino, se esiste una possibilità legale di ingresso, soprattutto se si considera che anche questo tipo di lavoro viene protetto, come vedremo più avanti, dal punto di vista giuslavoristico. L'articolo 3 è strettamente collegato a quanto detto, trattando in maniera esauriente la disciplina dei visti di ingresso, che diviene la norma, anche per motivi di turismo, asilo politico o ricongiungimento familiare per i Paesi di maggiore emigrazione, facendo salvi i vincoli di reciprocità già esistenti per eventuali accordi bilaterali e i Paesi soggetti a disciplina comunitaria. In esso si statuisce esplicitamente che il Governo

debba, nel decreto annuale, distribuire fra le varie categorie di ingressi la possibilità di apposizione del visto da parte delle autorità consolari, fatte salve naturalmente le categorie succitate che devono ricevere comunque l'apposizione.

L'articolo 5 disciplina quindi l'ingresso degli stranieri non comunitari nel territorio della Repubblica, mantenendo fermo il principio del visto di ingresso e del controllo degli ingressi con banca dati al Ministero dell'interno, ma soprattutto istituisce i centri di orientamento, informazione e assistenza alla frontiera (collegati a loro volta con il Dipartimento dell'immigrazione istituito con la presente proposta di legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), con gli uffici stranieri, gli uffici di collocamento e gli enti locali, onde poter fornire informazioni anche sulla richiesta eventuale di manodopera, nonché sull'offerta di alloggi.

L'articolo 6 disciplina il soggiorno e l'ottenimento del permesso di soggiorno, di durata di un anno rinnovabile per un periodo di due anni, salvo nei casi particolari di lavoro stagionale. Riguardo a quest'ultima, è prevista all'articolo 7, dopo una residenza di almeno cinque anni che risponda positivamente alle esigenze di regolarità nell'ambito soprattutto del lavoro, che devono essere pari a quelle richieste per i lavoratori italiani, la possibilità di ottenere la carta di soggiorno permanente. Questo porterebbe con sé maggiori garanzie di accesso ai servizi e la possibilità, istituita con legge apposita, di accedere all'elettorato attivo e passivo a livello locale.

Novità fondamentale rispetto alla normativa precedente è lo spostamento di quasi tutte le competenze, soprattutto quelle burocratiche, riguardanti il soggiorno e i permessi, dalle questure agli uffici stranieri istituiti in ogni capoluogo di provincia. Si passa così dalla gestione del fenomeno come materia di ordine pubblico, a quella — più in linea con gli altri Paesi europei — dell'ordinaria amministrazione, affidata però, per necessità di chiarezza ed efficacia, al Dipartimento dell'immigrazione, da cui gli uffici stranieri in certa misura dipendono. I dati, natural-

mente, vengono comunque trasmessi alla banca dati del Ministero dell'interno.

Il capo II individua i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, delineando le strutture predisposte all'attuazione di tali compiti. Il Consiglio nazionale dell'immigrazione che ha il compito di programmare annualmente il flusso migratorio, composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, per la famiglia e la solidarietà sociale, della sanità e della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni. Il Dipartimento dell'immigrazione attua le direttive del Consiglio nazionale e coordina le iniziative delle amministrazioni centrali e periferiche, con disponibilità finanziarie proprie nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In seno al Dipartimento opera un comitato per l'immigrazione con compiti di consulenza, composto da un rappresentante, rispettivamente: dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, delle organizzazioni sindacali nazionali, delle associazioni di immigrati maggiormente rappresentative, delle associazioni del volontariato, oltre che da studiosi ed esperti. Responsabile unico per tutto quanto attiene alla politica ed agli stanziamenti del Dipartimento, è il segretario del Dipartimento stesso, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio nazionale. Questo per rendere funzionale una struttura nella quale devono essere chiaramente evidenziate le responsabilità ai fini dell'agibilità e dell'efficacia.

Direttamente dipendenti dal Dipartimento, ma istituiti in ogni capoluogo di provincia con legge regionale, sono gli uffici stranieri, con il compito di ricevimento e distribuzione nel territorio delle informazioni utili al collocamento lavorativo ed alloggiativo degli immigrati, nonché di impulso e coordinamento delle diverse iniziative in merito. Ma, soprattutto, con il compito di gestire tutte le pratiche riguardanti i soggetti immigrati prima gestite dalle questure, compreso il permesso di soggiorno. Per evidenziare l'autonomia degli enti locali, i direttori di ciascun ufficio stranieri, con piena re-

sponsabilità sull'operatività e sulle scelte di intervento, vengono nominati dal presidente della provincia, di concerto con il segretario del Dipartimento dell'immigrazione. Tali uffici diventano, inoltre, luogo di confronto dei diversi attori sociali e politici rispetto alle politiche di intervento nell'ambito suddetto. Inoltre, gli uffici si avvalgono della figura professionale dell'intermediario culturale per i rapporti con la pubblica amministrazione, che aiuti il lavoratore non comunitario nel disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

L'articolo 11 definisce il campo di intervento della programmazione dei flussi da parte del Governo, in relazione alla situazione economica del Paese, alla domanda eventuale del mercato del lavoro, alle possibilità di inserimento degli immigrati, nonché all'emancipazione nei loro Paesi d'origine.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento dell'immigrazione l'importante « Fondo di garanzia per gli immigrati », in sostituzione del precedente « Fondo di rimpatrio ».

Attraverso questo Fondo, una piccola parte degli introiti dell'immigrato, in misura dello 0,5 per cento, è capitalizzata, potendo generare rendite, nell'eventualità di un loro ritorno in patria. L'immigrato può anche scegliere di ricevere quanto ha versato, con gli interessi, in un'unica soluzione. L'obiettivo è quello di scoraggiare il lavoro nero, facendo emergere le situazioni irregolari e, nello stesso tempo, assicurare un servizio di piccolo investimento del risparmio che garantisca (ad esempio) la disponibilità per l'eventuale rimpatrio, restando però strettamente personale.

Con l'articolo 14 si garantisce agli immigrati l'assistenza sanitaria di base. Con gli articoli dal 15 al 18 si estende ad essi la normativa vigente in materia di residenza per i cittadini italiani. Stesse parificazioni vengono istituite nel campo del lavoro dipendente, del lavoro autonomo e delle professioni.

Il capo III è dedicato alla promozione dell'integrazione di chi risiede regolarmente sul territorio.

L'articolo 19 disciplina la costituzione delle associazioni da parte degli immigrati.

L'articolo 20 disciplina gli ausili per sedi di attività sociali e di culto; l'articolo 21 il diritto all'informazione per le associazioni culturali di cittadini non comunitari di accedere ai mezzi di stampa e di ricevere sovvenzioni, nonché di poter ottenere spazi televisivi in RAI. L'articolo 22 disciplina il diritto allo studio dei figli di immigrati, parificandolo sostanzialmente a quello dei cittadini italiani. Vengono tutelate attraverso corsi specifici le lingue e le culture madri dei maggiori gruppi.

Tutto il capo IV è dedicato — come dicevamo — alla « Promozione dell'emancipazione nei Paesi di emigrazione ». In particolare, l'articolo 24 istituisce borse di studio bandite annualmente per quegli studenti che intendano utilizzare le conoscenze acquisite nei propri Paesi d'origine. Il numero di esse e la distribuzione nelle diverse università italiane dipendono, oltre che dalle disponibilità didattiche delle varie sedi, dalla programmazione governativa contenuta nell'annuale decreto riguardante i flussi immigratori. Il Ministro degli affari esteri invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presso le sedi consolari e diplomatiche dei Paesi erogatori di flusso, un bollettino recante le modalità di partecipazione ai concorsi per borsa di studio nelle diverse discipline, universitarie e non, il regolamento di ammissione, nonché ogni informazione necessaria su programmi e servizi. Le domande vengono distribuite secondo il sistema della tripla opzione nella scelta della sede.

Il collettore delle domande, sia quelle poste per il tramite delle sedi consolari, sia quelle poste dagli studenti già residenti in Italia, è il Ministero degli affari esteri. Questo per avere un punto di riferimento istituzionale certo e non distribuire inutilmente le competenze e le responsabilità, e affinché nel parere annuale fornito dal Ministro vi possa essere anche il dato, importantissimo, della rendita intellettuale e, di conseguenza, economica degli investimenti finanziari dello Stato in queste forme di aiuto. Naturalmente è

prevista anche una prova linguistica quale condizione qualificante per il superamento dell'esame, nonché, ovviamente, i corsi di preparazione ad essa nelle varie sedi diplomatiche o consolari e presso le università per stranieri di Siena e di Perugia.

La carriera dello studente extracomunitario che ha vinto la borsa di studio viene facilitata dall'istituzione di un tutorato (come avviene nelle scuole inglesi) in grado di seguirlo ed orientarlo, e dalla certezza di un alloggio e di un vitto universitario agevolati, come per gli studenti italiani meritevoli.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile annualmente alla condizione che lo studente abbia sostenuto con profitto almeno tre esami per ciascun anno di corso accademico.

Il capo V, in materia di diritto di asilo, si articola in due parti: la prima riguardante il richiedente asilo e i diritti ad esso riconosciuti; la seconda gli stranieri che sono stati riconosciuti come rifugiati. In questa seconda parte vengono stabiliti — in sintonia con la Convenzione di Ginevra del 1951 — i diritti e le garanzie connessi con questo particolare *status*.

Per dare attuazione, infatti, al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione è necessaria una legge ordinaria, onde individuare gli strumenti per tutelare la condizione dell'esule.

La definizione di « rifugiato » si ispira sia alla Convenzione di Ginevra che al Protocollo di New York del 1967, oltre che alla nostra Carta costituzionale. Lo stesso articolo 32 estende il medesimo diritto ai familiari congiunti ed al convivente. Inoltre, l'apolide viene equiparato al rifugiato, non essendovi valide ragioni per distinguere situazioni sostanzialmente analoghe, e facendo altresì riferimento all'autorevole giurisprudenza prodotta in materia dal Consiglio di Stato.

Viene istituita, con l'articolo 33, la Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo, presso il Dipartimento dell'immigrazione, con competenza su tutto il territorio nazionale.

Gli articoli seguenti disciplinano, tra l'altro, all'articolo 36, il procedimento per la revoca del diritto di asilo. La relativa

competenza viene attribuita anziché agli attuali organi amministrativi, al tribunale civile del luogo dove l'esule intende stabilire la residenza, garantendogli altresì il gratuito patrocinio nell'eventuale contenzioso.

La scelta di demandare ogni decisione in materia all'autorità giudiziaria discende dal fatto che la Costituzione attribuisce al rifugiato politico un diritto perfetto. Non si tratta quindi di una concessione discrezionale (come nel caso del permesso di soggiorno che può divenire definitivo sì, ma rimane « permesso », e non diventa « diritto » di residenza) ma del riconoscimento di un diritto soggettivo derivante dalla fonte massima di legittimazione in una Repubblica, la sua Costituzione. Riconoscimento di un diritto, quindi o, meglio, di uno *status*, da cui discendono altre potestà ed interessi legittimi.

La presente proposta di legge mantiene comunque la differenza rispetto ai cittadini italiani a riguardo dell'accesso alle cariche pubbliche o ai concorsi in cui sia richiesta la cittadinanza.

Onde dividere nettamente la materia particolare dell'asilo politico da quella dell'immigrazione per lavoro, le pratiche attinenti ai rifugiati competono alle questure. Quando però il richiedente asilo è stato accolto, diventa — come lavoratore — materia di competenza del Dipartimento dell'immigrazione.

L'articolo 38 regola, infine, l'estinzione del diritto d'asilo e la possibilità di revoca del decreto di concessione ove si accerti che il diritto non sussista, o che la decisione fu pronunciata in base a fatti insussistenti o su fondamento di prove false.

Il capo VI tratta delle disposizioni sanzionatorie e processuali. Con l'articolo 39 si stabiliscono severe sanzioni nei confronti di chi induca, agevoli, o comunque vi contribuisca, l'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel nostro territorio. L'articolo 40, viceversa, dispone le sanzioni contro quanti rifiutino atti del proprio ufficio o servizio per motivi di xenofobia o discriminazione razziale, ovvero contro quanti per gli stessi motivi impediscano il libero esercizio dei propri diritti ai cittadini extracomunitari.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli articoli dal 41 al 47 regolamentano le situazioni relative alla violazione da parte dei cittadini extracomunitari degli obblighi derivanti dalla loro presenza in Italia: dalla distruzione dei documenti per sottrarsi all'identificazione, alla mancanza di regolare visto di ingresso nel momento in cui si presentano alla frontiera.

Di fondamentale importanza è la parte relativa alle espulsioni. Motivi, modalità e procedure che sono state poste in modo estremamente rigoroso, proprio al fine di scoraggiare le situazioni di irregolarità. A garanzia degli immigrati sono comunque previste alcune categorie non sottoponibili ad espulsione e disposizioni concernenti la loro destinazione una volta espulsi dall'Italia (vedi caso francese), e soprattutto per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di espulsione. Infatti, è possibile per gli stranieri opporre ricorso contro il provvedimento, ottenendone quindi la sospensione. Ma al fine di evitare che durante la sospensione il soggetto sottoposto al provvedimento possa rendersi irreperibile, è data possibilità alle autorità di disporre nei confronti di questo misure di custodia fino all'effettiva esecuzione della misura.

Quanto detto sopra ha lo scopo — come già sottolineato — di scoraggiare quelle situazioni di irregolarità che si venissero a creare dopo il periodo di quattro anni concesso per la regolarizzazione dalla disciplina transitoria dell'articolo 56.

Gli articoli 57 e 59, infine, regolano la ripartizione dei fondi fra le regioni e la copertura finanziaria della legge.

Riassumendo, la proposta di legge in esame vuole riordinare tutta la materia, salvando il meglio dell'esperienza dell'applicazione delle precedenti leggi ma soprattutto, fornendo uno strumento che non lasci zone oscure alla sua applicazione e che diventi un punto di riferimento certo.

Il concetto intorno al quale ruota tutto l'impianto della presente proposta di legge, lo ripetiamo, è quello del governo dei flussi, cioè degli interessi e delle diverse ragioni che ad essi si riferiscono, allo scopo

di avere un'immagine il più vicino possibile alla realtà immigratoria ma, soprattutto, allo scopo di far emergere le situazioni non regolarizzate, ampliando le categorie legalizzabili, per poter meglio individuare la clandestinità comunque permanente.

Le ragioni che reggono l'assunzione di tale concetto quale fondante di tutta la materia sono di natura logica ed umanitaria. Logica, in quanto se il nostro Paese non è in grado di offrire lavoro e sistemazione dignitosa ai lavoratori extracomunitari oltre un dato limite, è inutile farli comunque entrare per contribuire solo ad aumentare le sacche di disperazione sociale e di illegalità. E umanitaria in quanto non si rende certo un bel servizio a persone già sfortunate illudendole su una condizione non esistente nella realtà, per poi farle precipitare nel lavoro nero, ed esporle al più brutale sfruttamento umano.

Si deve, invece, far in modo di garantire le condizioni di parità sostanziale con i cittadini italiani a quegli immigrati che sono già residenti e contribuiscono con il loro lavoro al funzionamento sociale; od a coloro che entrano, ma solo in quanto vi sia certezza di impiego e di dignitose sistemazioni alloggiative, altrimenti non si farebbe altro che alimentare il mercato dell'emarginazione e dell'abbruttimento, innestando in una società che dovrebbe tendere alla diffusione dei diritti, i virus dell'azzeramento di questi.

Queste, quindi, le ragioni di fondo del prioritario concetto del governo dei flussi.

Ma l'aspetto — lo ripetiamo — assolutamente prioritario è quello, importantissimo, al quale è dedicato, come già detto, il capo IV, dell'emancipazione *in loco* dei Paesi in via di sviluppo, che sono i più colpiti dal fenomeno migratorio.

Rendere autonomi tali Paesi facendo crescere la loro classe dirigente in modo che sappia come utilizzare al meglio gli interventi, crediamo sia il vero salto di qualità da compiere nelle politiche rivolte agli extracomunitari, ma deve essere compiuto a livello dell'Unione europea. In ogni caso, almeno a livello italiano, la presente

proposta di legge vuole far crescere questa classe dirigente accogliendola, in maniera completamente gratuita, presso le università italiane. E non crediamo si possa essere contraddetti affermando che questa è una fra le maniere più trasparenti e produttive di risultati veri, per impiegare il finanziamento pubblico a scopo umanitario.

Per quanto riguarda invece gli interventi *in loco*, si vogliono privilegiare le iniziative strutturali concrete, ma attraverso precise richieste della suddetta classe dirigente del

luogo (ecco l'importanza della sua crescita), e non ricominciare con arbitrarie iniziative italiane di finanziamenti a pioggia ove si nasconderebbe, come è stato finora, il fantasma della corruzione.

In sostanza, in ciascuno dei suoi aspetti, compresa la normativa riguardante i rifugiati politici, la presente proposta di legge vuole fornire un criterio complessivo di interpretazione del fenomeno che abbia però i requisiti — riteniamo fondamentali — della certezza del diritto e della efficacia dell'intervento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI ISPIRATORI. ACCESSO IN ITALIA E TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI E DEI LORO FAMILIARI

ART. 1.

(Principi ispiratori).

1. La Repubblica italiana riconosce a tutti gli stranieri presenti sul territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona, le garanzie e le libertà sancite dalla Costituzione, nonché dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. Le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 143 del 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, della Convenzione relativa allo *status* degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con la legge 1° febbraio 1962, n. 306 e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, costituiscono parte integrante della presente legge.

3. Agli effetti della presente legge, per « cittadino extracomunitario » si intende il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, al quale, ai medesimi effetti, è equiparato l'apolide.

ART. 2.

(Ingresso in Italia).

1. Il cittadino extracomunitario che voglia fare ingresso nel territorio dello Stato italiano deve darne comunicazione per iscritto, con un preavviso di almeno trenta giorni, alle autorità diplomatiche o consolari italiane ubicate nel Paese in cui risiede, le quali ne danno immediata comunicazione al Ministro degli affari esteri e forniscono al richiedente le informazioni di interesse, in ordine alla situazione economica, sociale ed occupazionale italiana,

avvalendosi dei dati trasmessi dal Ministro degli affari esteri in collaborazione con il Dipartimento dell'immigrazione di cui all'articolo 9, comma 4.

2. Le autorità consolari e diplomatiche italiane all'estero, prima di concedere il visto, devono valutare, in seguito alle dichiarazioni scritte rese dai soggetti in partenza, secondo formulari predisposti dal Dipartimento dell'immigrazione, a quale delle seguenti motivazioni essi fanno riferimento per giustificare il viaggio:

- a) lavoro subordinato, stagionale, autonomo e artistico;
- b) studio per migliore formazione, con rientro in Patria;
- c) ricongiungimento familiare, matrimonio;
- d) turismo;
- e) motivi di salute, di cura e di culto.

3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere specificati:

a) le disponibilità di mezzi propri di sostentamento, quantomeno per il periodo iniziale, almeno pari al corrispettivo della pensione minima mensile prevista dall'ordinamento italiano, ovvero dichiarazione scritta e autenticata di soggetti garanti, persone fisiche o giuridiche, in grado di offrire accoglienza; se di nazionalità straniera, tali persone devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno validi per almeno un anno;

b) gli ingressi di frontiera, i tempi di permanenza e gli eventuali rientri.

4. Solo ove siano previsti nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 11, comma 4, ovvero in altri decreti in materia, sono altresì valutabili i seguenti motivi:

a) ricerca di occupazioni stagionali, sia per periodo unico, sia per periodi ricorrenti, con ritorni previsti nel Paese d'origine;

b) visita familiare prolungata, ma non permanente;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) ricerca di occupazione a lungo termine, con auspiccate prospettive di stabilità per un successivo ricongiungimento;

d) studio con auspicata prospettiva di permanenza.

5. In ogni caso la concessione del visto di ingresso o di reingresso sul passaporto o sul documento equipollente dipende dalla annuale programmazione dei flussi decisa dal Governo, fatti salvi i visti per turismo, nonché quelli per ricongiungimento familiare ed asilo politico od umanitario.

ART. 3.

(Visti di ingresso).

1. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti, in relazione ai motivi del viaggio e, conseguentemente, al decreto annuale di programmazione dei flussi di cui all'articolo 11, comma 4. Nel visto sono specificati il motivo, la durata ed, eventualmente, altre informazioni particolari riguardanti il numero di ingressi e la prima destinazione. Non è consentita l'intermediazione di terzi per la richiesta di visto, salvo che per minori o per soggetti impediti per gravi e comprovati motivi di salute.

2. In ogni caso, i criteri generali cui si deve ispirare il Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione delle concessioni del visto, e fatti salvi gli ingressi per turismo, ricongiungimenti familiari ed asilo politico, da parte delle autorità consolari italiane nei diversi Paesi, devono considerare come valutabili le seguenti motivazioni:

a) per lavoro subordinato;

b) per lavoro stagionale;

c) per lavoro autonomo;

d) per lavoro artistico;

e) per ricerca di lavoro nei settori dove vi sia richiesta di manodopera;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- f) per formazione professionale finalizzata al reinserimento nel Paese d'origine;
- g) per lavoro con contratto a termine;
- h) per lavoro domestico e di cura;
- i) per studio, con rientro in Patria;
- l) per studio, con auspicate prospettive di permanenza;
- m) per motivi di salute e di cura;
- n) per motivi di culto.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone nel decreto annuale di programmazione dei flussi e stabilisce altresì la distribuzione degli ingressi per ciascuna delle motivazioni di cui al comma 2.

4. Il visto deve essere comunque richiesto e, ove l'ingresso venga consentito, apposto qualunque sia lo scopo del viaggio, anche per motivi di turismo e ricongiungimento familiare, con specificazioni di ingresso e durata, tranne che per coloro che provengono da Paesi con i quali sussistano accordi di reciprocità e da Paesi membri dell'Unione europea.

5. Ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, sono equiparati ai visti nazionali i visti conformi rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di specifici accordi.

ART. 4.

(Visti di reingresso).

1. Il cittadino extracomunitario e i suoi familiari, in possesso di permesso di soggiorno, che intendano uscire per brevi periodi dal territorio dello Stato e rientrarvi, possono munirsi di visto di reingresso presso l'ufficio stranieri della provincia di residenza. In ogni caso il visto di reingresso non può coprire un periodo superiore alla durata del permesso di soggiorno.

2. I possessori di carta di soggiorno, e i loro familiari, possono liberamente entrare ed uscire dal territorio dello Stato, previa comunicazione all'ufficio stranieri.

ART. 5.

(Ingresso di stranieri nel territorio della Repubblica. Divieto di ingresso alla frontiera. Centri di orientamento ed assistenza alla frontiera).

1. Hanno diritto di entrare nel territorio della Repubblica gli stranieri che si presentino ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, sul quale deve essere apposto il visto consolare italiano od il visto unificato dell'Unione europea. Per i cittadini appartenenti alla Unione europea o provenienti da Paesi con i quali sussistono accordi di reciprocità che stabiliscano altrimenti, valgono le decisioni prese in tale sede e le norme corrispondenti.

2. I motivi di ingresso possono essere gli stessi indicati nel comma 2 dell'articolo 3.

3. È fatto obbligo ai soggetti che operano presso le frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti degli stranieri che entrano a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato.

4. È fatto obbligo, altresì, ai soggetti di cui al comma 3, di rilevare i dati dei soggetti in ingresso e comunicarli tempestivamente, comunque entro il termine massimo di otto giorni, al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, nonché al Dipartimento dell'immigrazione di cui all'articolo 9, comma 4.

5. Salvo i casi particolari di asilo politico di cui all'articolo 32, allo straniero che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1, è fatto divieto di ingresso nel territorio dello Stato.

6. Sono istituiti, ai valichi di frontiera, centri di orientamento, informazione ed assistenza, con la funzione di fornire allo straniero in arrivo informazioni nelle lingue ufficiali dell'Unione europea ed in lingua araba, su ogni aspetto pratico o amministrativo, riguardante il contatto con il Paese di destinazione ed, in particolare, con il mondo del lavoro. Alla istituzione ed alla definizione della modalità operativa di tali centri provvede il Dipartimento dell'immigrazione di cui all'articolo 9, comma 4.

7. I centri di cui al comma 6 raccolgono le informazioni riguardanti principalmente le offerte di lavoro e di alloggio, fornite da:

a) gli uffici stranieri di cui all'articolo 10;

b) i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

c) gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i diversi enti locali, a livello sia regionale, che provinciale o comunale;

d) gli enti, i patronati, le associazioni, le fondazioni con finalità sociali.

8. I centri di cui al comma 6 mantengono quotidianamente stretti contatti informativi con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento dell'immigrazione e dipendono direttamente da quest'ultimo.

ART. 6.

(Permesso di soggiorno. Modifica dei permessi. Rinnovabilità).

1. Il permesso di soggiorno temporaneo deve essere richiesto dallo straniero in possesso del visto d'ingresso entro quindici giorni dall'ingresso nel territorio della Repubblica, al direttore dell'ufficio stranieri, di cui all'articolo 10, della provincia nella quale lo straniero si trovi. All'atto della richiesta è rilasciata apposita ricevuta. La risposta dell'ufficio deve essere data entro trenta giorni. Decorso tale termine il richiedente può considerarsi possessore di un permesso di soggiorno valido per sei mesi a partire dalla data della ricevuta. In caso di diniego motivato, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro otto giorni dal ricevimento del provvedimento.

2. Il permesso di soggiorno è redatto con annessa la fotografia del richiedente e l'espressa menzione del motivo di soggiorno e della data di scadenza, su carta filigranata della Zecca dello Stato al fine di renderne difficile la falsificazione.

3. Il permesso è concesso e può essere rinnovato per gli stessi motivi di concessione del visto di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite disposizioni particolari per i permessi di soggiorno concessi per:

a) ricerca di lavoro in un determinato settore della durata di sei mesi, se dall'annuale decreto di cui all'articolo 11, comma 4 risulta domanda in tale settore. Tale permesso comporta una autorizzazione provvisoria al lavoro valida per un pari periodo, e consente l'eventuale stipula di un contratto di lavoro, che estende la durata del permesso stesso a quella del contratto. Se l'assunzione è in prova, il periodo di essa e la corrispondente estensione non può essere superiori a sei mesi;

b) lavoro stagionale, della durata di sei mesi, con la possibilità di trasferire al proprio Paese i contributi sociali accumulati. Al termine, lo straniero deve lasciare lo Stato nonché comunicare attraverso lettera autocertificata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con il supporto delle organizzazioni sindacali, le caratteristiche del rapporto di lavoro, quali la durata, il reddito e l'identificazione del datore di lavoro. La documentazione è trasmessa all'ufficio stranieri del territorio ed alla sede di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Salvo falsità contenute nella documentazione, al lavoratore in questione è assicurato, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in base al periodo di lavoro prestato;

c) studio secondo le modalità di cui all'articolo 31 della presente legge.

5. Salvo i casi di cui al comma 4, il permesso dura un anno ed è rinnovabile presso gli uffici stranieri per un periodo di due anni, salvo quanto disposto per motivi riguardanti l'ordine pubblico o la criminalità.

6. All'atto della richiesta del rinnovo è rilasciata apposita ricevuta. La risposta dell'ufficio deve essere data entro trenta giorni; in caso contrario il permesso è rinnovato per il periodo di un anno.

7. Il permesso non decade nel caso di rottura di rapporti familiari con cittadini italiani o stranieri residenti in Italia quali separazione, divorzio o decesso.

8. Le generalità dei figli minorenni, fino al quattordicesimo anno di età, di genitori stranieri regolarmente residenti con essi, sono riportate nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. L'iscrizione deve essere richiesta all'ufficio stranieri della provincia di residenza entro quindici giorni dalla nascita o dall'ingresso regolare nello Stato del minorenne. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minorenne è rilasciato un permesso personale o una carta di soggiorno, su richiesta del genitore o del minorenne stesso. I dinieghi devono essere motivati.

9. Il cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale per motivi di matrimonio ottiene il permesso di soggiorno di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Ciascun tipo di permesso di soggiorno può eventualmente essere convertito in altro tipo su richiesta dell'interessato, purché ne sussistano le condizioni richieste dalla presente legge.

ART. 7.

(Residenza di lungo periodo e carta di soggiorno).

1. Gli stranieri che siano residenti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, non abbiano contravvenuto alle normative vigenti in tema di pubblica sicurezza e, conseguentemente, siano titolari di un permesso di soggiorno, rinnovato periodicamente, possono chiedere, tramite l'ufficio stranieri sito nel capoluogo della provincia di residenza, la carta di soggiorno permanente al Dipartimento dell'immigrazione. Di tale richiesta il Dipartimento informa il Ministro dell'interno per ottenere il nulla osta.

2. Ai fini dell'ottenimento della carta di soggiorno permanente, è considerato il periodo, anche non consecutivo, trascorso in Italia, detratti gli intervalli per soggiorno all'estero, purché il periodo trascorso fuori dal territorio italiano non superi la durata di due mesi continuativi. La carta di soggiorno non decade nell'eventualità di perdita del posto di lavoro o di rottura di rapporti familiari con cittadini italiani, o con cittadini stranieri residenti in Italia, quali separazione, divorzio o decesso.

3. Il Ministro dell'interno è tenuto a fornire risposta entro sei mesi; qualora non osti nessuna delle ragioni di cui al comma 2, egli può fornire risposta negativa solo per motivi inerenti l'ordine pubblico, per fondati sospetti di collusione del richiedente con la criminalità e per i motivi di cui all'articolo 46 della presente legge.

4. La carta di soggiorno è corredata della fotografia del richiedente.

5. Coloro i quali abbiano ottenuto la carta di soggiorno permanente hanno il diritto all'elettorato, attivo e passivo, a livello amministrativo ed hanno il diritto di essere elettori nei *referendum* popolari indetti a livello comunale e circoscrizionale.

6. Agli stranieri titolari della carta di soggiorno permanente è riconosciuto l'accesso al pubblico impiego, con la sola esclusione dei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

7. Gli stranieri in possesso della carta di soggiorno permanente non sono sottoposti al versamento dello 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come sostituito dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Possono, altresì, godere di facilitazioni nell'acquisizione della cittadinanza, secondo modalità stabilite da apposita legge.

ART. 8.

(Ricongiungimento delle famiglie).

1. I cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano ottenuto la carta di soggiorno permanente possono farsi raggiungere dai familiari; ai minorenni è rilasciata una propria carta di soggiorno.

2. I soggetti di maggiore età immigrati per ricongiungimento hanno il diritto di accedere ad attività lavorative in base a quanto disposto dalla presente legge, possono ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 e conservano tale diritto indipendentemente dall'evoluzione ulteriore della loro situazione familiare.

3. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno valido per almeno un anno, che dimostrino condizioni regolari di occupazione e residenza e possano offrire garanzie per il mantenimento dei congiunti di cui al comma 1, possono farsi raggiungere da questi.

4. I membri della famiglia rimasti nel Paese di origine beneficiano del diritto di visita e possono ottenere il visto consolare, ove richiesto, dietro semplice domanda.

CAPO II

COMPETENZE ISTITUZIONALI

ART. 9.

(Consiglio nazionale dell'immigrazione e Dipartimento dell'immigrazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la politica dell'immigrazione e gli interventi di sostegno a favore dei Paesi dai quali provengono i flussi migratori.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede il Consiglio nazionale dell'immigrazione, il quale ha il compito di programmare annualmente il flusso immigratorio e di emanare direttive al Dipartimento dell'immigrazione.

3. Il Consiglio nazionale dell'immigrazione è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, per la famiglia e la solida-

rietà sociale, della sanità e della pubblica istruzione, da cinque presidenti di regione in rappresentanza delle regioni italiane, di cui due delle regioni a statuto speciale, da un rappresentante ciascuno dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri ed i presidenti delle regioni possono delegare loro rappresentanti; in questo caso la delega vale per tutto il periodo in cui il Consiglio rimane in carica, e non è revocabile.

4. È istituito il Dipartimento dell'immigrazione che attua le linee direttive del Consiglio nazionale, elabora le politiche stabilendo le modalità della loro concreta attuazione, finanzia e coordina le iniziative e gli interventi dei dipartimenti regionali nei settori previsti dalla presente legge e da altre leggi riguardanti i cittadini extracomunitari. Al Dipartimento sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti:

a) coordinamento amministrativo in materia di immigrazione;

b) coordinamento delle iniziative delle amministrazioni centrali dello Stato e dei dipartimenti regionali, di cui al comma 10, e collegamenti con gli uffici provinciali per l'immigrazione, con i centri di orientamento, informazione ed assistenza alla frontiera e con le sedi diplomatiche e consolari.

5. Il Dipartimento dell'immigrazione, i dipartimenti regionali e gli uffici stranieri sono collegati, anche per via telematica, oltre che con gli uffici centrali dell'amministrazione dello Stato, con i centri ed i posti di polizia di frontiera, con le questure, con i provveditorati agli studi, con le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che disciplina l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la

gestione delle spese del Dipartimento dell'immigrazione, nonché i criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti regionali e degli uffici stranieri.

6. Il Dipartimento dell'immigrazione rimuove eventuali carenze e disfunzioni delle attività dei dipartimenti regionali e degli uffici stranieri e interviene direttamente per colmare ritardi, omissioni ed insufficienze di regioni e province, utilizzando i fondi nazionali a loro destinati. Le somme utilizzate a tal fine sono decurtate dalle somme utilizzabili dalla regione stessa nell'esercizio finanziario successivo.

7. Ogni anno il Dipartimento dell'immigrazione invia al Consiglio nazionale dell'immigrazione una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Il presidente del Consiglio nazionale dell'immigrazione invia tale relazione alle Camere.

8. Presso il Dipartimento dell'immigrazione è istituito il Comitato per l'immigrazione con compiti di consulenza, anche per la promozione dell'integrazione e delle condizioni di parità dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, composto da un rappresentante, rispettivamente, dell'Ufficio per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei cittadini extracomunitari, delle organizzazioni sindacali e del volontariato italiano, nonché da studiosi ed esperti in materie sociali, economiche e giuridiche.

9. Il Consiglio nazionale dell'immigrazione propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del segretario del Dipartimento dell'immigrazione. Il segretario del Dipartimento è competente per l'utilizzo dei fondi e per l'organizzazione del personale del Dipartimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dell'immigrazione.

10. Le regioni costituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti regionali dell'immigrazione, che sono diretti da un segretario nominato dal presidente della regione. I dipartimenti regionali sono coordinati dal Dipartimento dell'immigrazione per la loro attività, ma hanno facoltà di proposta al presidente

della regione e di elaborazione per adeguare alla concreta realtà regionale le politiche per l'immigrazione.

11. Il fondo di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso. Le risorse di competenza sono trasferite nel bilancio del Dipartimento dell'immigrazione per essere utilizzate per eventuali rimpatri o in casi di urgente assistenza.

ART. 10.

(Uffici stranieri).

1. Con legge regionale sono istituiti, presso i comuni capoluogo di provincia, gli uffici stranieri. I loro responsabili sono nominati dai presidenti delle province. Agli uffici stranieri esistenti sono riconosciuti i compiti e le funzioni attribuiti dalla presente legge. Le dotazioni e la pianta organica degli uffici sono definite con legge regionale, sulla base delle indicazioni del Dipartimento nazionale e dei dipartimenti regionali dell'immigrazione. Le risorse ad essi destinate provengono da appositi capitoli di bilancio del Dipartimento nazionale e dei dipartimenti regionali. Gli uffici stranieri sono tenuti a presentare, ogni anno, una relazione sulla attività da essi svolta al Dipartimento nazionale e ai dipartimenti regionali dell'immigrazione ed ai presidenti delle province.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, gli uffici stranieri sono costituiti anche in comuni della provincia diversi dal capoluogo. In questo caso sono da considerarsi sedi distaccate degli uffici stranieri delle province.

3. La scelta del personale degli uffici stranieri deve garantire la presenza di figure professionali adeguate ad offrire servizi e consulenze tecniche e legali ai cittadini extracomunitari. Il personale degli uffici stranieri è, di norma, dipendente delle amministrazioni provinciali o comunali ove opera.

4. Gli uffici stranieri possono avvalersi di contratti di collaborazione professionale a tempo parziale, di incarichi a tempo

determinato e di comandi di personale delle amministrazioni periferiche dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, delle amministrazioni regionali e degli enti locali. Gli uffici possono, altresì, utilizzare la consulenza di comitati composti da persone particolarmente esperte nella problematiche inerenti l'immigrazione. Per i fini di cui al comma 6, gli uffici si avvalgono della figura professionale dell'intermediario culturale.

5. Gli uffici stranieri svolgono funzioni operative, attuano le direttive del Dipartimento nazionale e dei dipartimenti regionali dell'immigrazione, coordinano e gestiscono, nei rispettivi ambiti, gli interventi previsti dalla presente legge e da altre disposizioni riguardanti i cittadini extracomunitari. Essi possono, altresì, formulare proposte e realizzare iniziative per rendere più efficace la propria funzione, in relazione agli obiettivi generali previsti dalla legge. La loro attività è sottoposta anche al controllo delle amministrazioni provinciali.

6. Gli uffici stranieri provvedono ad offrire assistenza tecnica e legale agli immigrati nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i servizi pubblici.

7. Gli uffici stranieri rilasciano e rinnovano i permessi di soggiorno e la carta di soggiorno permanente, predisponendo appositi sportelli. Tali sportelli sono tenuti a trasmettere i dati raccolti sulla presenza di stranieri al Dipartimento nazionale dell'immigrazione ed alla banca dati del Ministero dell'interno.

8. Gli uffici stranieri raccolgono e distribuiscono le informazioni utili al collocamento ed all'alloggio dei cittadini extracomunitari nel territorio di competenza e ne danno comunicazione ai centri di orientamento e assistenza di cui all'articolo 5, comma 6. A tale scopo essi mantengono rapporti con gli uffici del lavoro e della massima occupazione, con le associazioni imprenditoriali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni e con i patronati della regione.

ART. 11.

(Programmazione dei flussi immigratori).

1. È istituito l'Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio che provvede, entro il 30 maggio di ogni anno, a formulare le proposte per la definizione del decreto annuale sulla programmazione dei flussi, di cui al comma 4.

2. L'Osservatorio è collocato presso il Dipartimento dell'immigrazione e dispone di una apposita struttura, costituita da una segreteria e da un ufficio studi. Il regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'immigrazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e dell'ufficio studi previsti dalla presente legge.

3. L'Osservatorio, in collegamento con gli osservatori regionali sul lavoro, con gli uffici di collocamento, con gli uffici stranieri, con i centri di cui all'articolo 5, comma 6, ed i consolati italiani, e in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di statistica, provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati sull'andamento dei flussi migratori, alle valutazioni sull'attendibilità dei dati, allo studio degli aspetti economici, statistici e sociologici del fenomeno migratorio, ed all'osservazione dell'andamento del mercato del lavoro.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale dell'immigrazione, sentiti il Comitato per l'immigrazione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 ottobre di ogni anno, sono definiti i programmi riguardo ai flussi immigratori, che regolano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari e stabiliscono gli aiuti ai Paesi più interessati al flusso migratorio. Nella determinazione di ciascun flusso annuale si tiene altresì conto del numero delle assunzioni regolarizzate ogni anno, ai sensi dell'arti-

colo 56, comma 7, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Il numero di ingressi consentiti per motivi di lavoro, di cui all'articolo 3, comma 2, fatti salvi gli ingressi per ricongiungimento familiare ed asilo politico od umanitario di cui all'articolo 2, comma 4, non può comunque essere inferiore al 50 per cento e superiore al 90 per cento del numero totale dei posti di lavoro rimasti vacanti presso gli uffici di collocamento nel territorio nazionale nei dodici mesi precedenti l'emanazione del decreto. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della Convenzione dell'OIL n. 143 del 4 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, l'attribuzione di nuovi permessi di soggiorno sulla base delle prospettive di sviluppo o dell'evoluzione di esigenze occupazionali per settori o lavori particolari, non espressamente legati all'andamento del mercato del lavoro, può essere oggetto di specifici provvedimenti di programmazione.

5. In base ai criteri adottati nel decreto annuale sui flussi immigratori di cui al comma 4, si procede a soddisfare la domanda, considerando gli stranieri già presenti sul territorio nazionale ed attraverso i consolati italiani, innanzitutto verso quei Paesi che, secondo i criteri di cui all'articolo 23 della presente legge, richiedono ragioni contingenti di priorità dovuti a trattati economici bilaterali.

6. Nel decreto di cui al comma 4, devono essere definiti anche la quantità ed il tipo di interventi finanziari volti a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi di cui al comma 5. In essi è altresì previsto il numero e la distribuzione delle borse di studio, universitarie o di altro tipo.

7. Nell'ambito della programmazione dei flussi deve essere previsto anche il numero massimo di ingressi per lavoro stagionale, distinto per settori di lavoro, qualifiche e mansioni, regioni od aree di lavoro.

ART. 12.

(Fondo di garanzia per gli immigrati).

1. È istituito presso il Dipartimento dell'immigrazione il Fondo di garanzia per

gli immigrati, che sostituisce il Fondo di reimpatrio, avente lo scopo di assicurare, ai lavoratori stranieri che intendano far ritorno in Patria e che abbiano versato regolarmente presso il fondo la contribuzione prevista, una rendita derivante dalla capitalizzazione dei versamenti, per l'eventuale rientro in Patria.

2. Il Fondo, per i cui movimenti è tenuta apposita e separata contabilità, è alimentato con un contributo a carico del lavoratore straniero pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per l'accertamento di tale contributo, al versamento del quale è tenuto il datore di lavoro nel caso di lavoro subordinato, si osservano le disposizioni vigenti.

3. I versamenti sul Fondo sono strettamente personali ed il lavoratore ha diritto di chiederne rendiconto in qualsiasi momento.

4. L'aliquota contributiva può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro, nonché il consiglio di amministrazione dell'INPS.

5. L'importo delle rendite è stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ogni cinque anni.

ART. 13.

(Agevolazioni per il rientro).

1. Ai lavoratori immigrati che intendano rientrare nel Paese d'origine ed abbiano versato o fatto versare le contribuzioni nel Fondo di garanzia per gli immigrati per un periodo di almeno cinque anni, è restituito, in un'unica soluzione, l'importo intero versato nel periodo preso in considerazione, compresi gli interessi maturati.

2. In alternativa, il lavoratore straniero può scegliere, in caso di reimpatrio, di conservare le rendite capitalizzate maturate ed ha altresì la possibilità di cumularle con rendite di altro genere, anche previdenziali.

3. In caso di reimpatrio le procedure di evasione della pratica devono essere ultimate tassativamente entro un mese.

4. Il Dipartimento nazionale dell'immigrazione contribuisce, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni alla programmazione di finanziamenti di programmi di attività di formazione professionale, finalizzati al reinserimento volontario dei lavoratori stranieri nei Paesi d'origine.

ART. 14.

(Assistenza sanitaria e previdenza).

1. Ai cittadini stranieri, residenti in Italia per motivi di lavoro ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, od in attesa di rinnovo, anche se disoccupati, ed ai loro familiari, è assicurata la medesima assistenza sanitaria di base riconosciuta ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, garantite le prestazioni di tutela della maternità e di utilizzo dei consultori familiari, previste ai sensi delle leggi 22 maggio 1978, n. 194, e 29 luglio 1975, n. 405.

3. Il Dipartimento dell'immigrazione stipula apposite convenzioni bilaterali o multilaterali per la salvaguardia delle posizioni pensionistiche e previdenziali maturatesi in dipendenza di occupazioni pregresse in Italia ovvero nel Paese d'origine.

4. In caso di rimpatrio, anche se a seguito di espulsione od estradizione, il cittadino straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati. Le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione, l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono essere liquidate al cittadino straniero su sua richiesta presentata prima del rientro definitivo.

5. L'assistenza sanitaria di base è garantita anche ai soggetti stranieri che siano in attesa di definire la loro posizione lavorativa ed ai soggetti stranieri irregolarmente residenti nel territorio della Repub-

blica. L'assistito deve comunque essere invitato a fornire le proprie generalità da trasmettere al direttore dell'ufficio stranieri più vicino.

6. È istituito il Fondo di assistenza sanitaria, presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, il quale stabilisce annualmente la quota di risorse destinate a coprire almeno la protezione sanitaria di base, secondo quanto definito da un protocollo stabilito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni stipulano con le unità sanitarie locali e con le associazioni di volontariato apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio di assistenza medica ai soggetti individuati dal protocollo di intesa.

ART. 15.

(Agevolazioni per gli alloggi).

1. Il cittadino straniero ed i suoi familiari possono fissare la propria residenza in base alla normativa vigente per i cittadini italiani.

2. Tenendo conto delle esigenze abitative e di servizi per i cittadini, i dipartimenti regionali dell'immigrazione e, per loro tramite, gli uffici stranieri, provvedono alla predisposizione di strutture idonee alla prima accoglienza ed all'alloggio temporaneo dei cittadini stranieri immigrati in Italia e dei loro familiari. A tale scopo, di concerto con i comuni interessati, possono essere utilizzate, tramite assegnazione controllata, le strutture disponibili di proprietà di enti pubblici od in convenzione con soggetti privati.

3. La durata limitata del permesso di soggiorno non vale a giustificare una esigenza abitativa di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Le regioni ed i comuni possono, nel caso di situazioni alloggiative precarie, prevedere interventi finalizzati a normalizzare tale precarietà con lo scopo di garantire una conseguente regolarizzazione della residenza.

5. Le regioni ed i comuni possono istituire servizi di intermediazione delle agen-

zie sociali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative private.

6. Chiunque dia alloggio, a qualunque titolo, ad uno straniero, ha l'obbligo di comunicarne le generalità entro otto giorni all'ufficio stranieri della provincia, che a sua volta è tenuto ad informarne la questura.

7. Gli stranieri regolarmente residenti, in possesso di carta di soggiorno, godono di parità di trattamento con i cittadini italiani riguardo all'accesso al credito immobiliare agevolato e ad ogni altra agevolazione finalizzata all'acquisto, al recupero, alla costruzione ed alla locazione della prima casa di abitazione.

ART. 16.

(Lavoro subordinato).

1. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno valido per il periodo di un anno, possono iscriversi nelle liste di collocamento dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della località in cui soggiornano. Lo straniero che non abbia ancora ottenuto tale permesso di soggiorno, pur avendone fatto domanda, o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno per un periodo inferiore, può ottenere una autorizzazione provvisoria al lavoro valida per lo stesso periodo.

2. Sono riconosciuti agli stranieri iscritti nelle liste di collocamento gli stessi diritti spettanti ai cittadini italiani in materia di avviamento al lavoro, nonché in materia di assistenza sanitaria e sociale. La parità di trattamento è estesa altresì all'esercizio dei diritti sindacali e di associazione.

3. Gli studenti stranieri che frequentano università od istituti di istruzione italiani possono, altresì, prestare attività lavorative, anche a tempo determinato, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

4. Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno valido un anno o di carta di soggiorno permanente, sono rilasciati, tramite l'ufficio stranieri della provincia di appartenenza, il libretto di la-

voro, il codice fiscale ed il libretto sanitario, secondo le modalità stabilite per i cittadini italiani.

ART. 17.

(Lavoro autonomo).

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per un anno che intenda svolgere attività autonoma di vendita o di altra specie, deve essere in possesso della licenza commerciale, che viene rilasciata alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani dalle disposizioni vigenti per il commercio ambulante e per il commercio fisso, al dettaglio ed all'ingrosso.

2. I soggetti stranieri in possesso di carta di soggiorno possono costituire cooperative di lavoro alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il comune può valutare, in deroga alle disposizioni della presente legge e di altre vigenti disposizioni, la possibilità di concedere una particolare autorizzazione per l'attività di vendita di prodotti artigianali tipici del Paese d'origine dello straniero.

ART. 18.

(Libere professioni).

1. I cittadini stranieri residenti in Italia, in possesso di carta di soggiorno, possono esercitare le libere professioni nel rispetto della disciplina prevista per i cittadini italiani, purché in possesso dei titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento e delle abilitazioni necessarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, provvede alla disciplina del riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

CAPO III

PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

ART. 19.

(Associazioni).

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano e pro-

muovono le iniziative volte a favorire l'integrazione degli stranieri residenti regolarmente nel territorio ed il mantenimento della loro identità culturale.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia hanno il diritto di costituire associazioni sociali secondo le disposizioni vigenti e con la forma giuridica che essi ritengono più adeguata alla realizzazione delle loro finalità. In ogni caso, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto, devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione dell'associazione, l'indicazione della sede e la limitazione dell'ambito territoriale della propria attività;

b) l'assenza di fini di lucro, con il divieto di distribuire, in qualsiasi forma, utili agli associati;

c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità, con la previsione dell'elettività delle cariche associative e di pari opportunità tra uomo e donna;

d) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi;

e) l'obbligo di redazione di bilanci preventivi e consuntivi e di formazione dello stato patrimoniale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi associativi;

f) le modalità di scioglimento dell'associazione;

g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Il Dipartimento dell'immigrazione riconosce la rappresentatività giuridica degli interessi di una comunità di immigrati all'associazione che ne faccia richiesta, previa verifica di conformità degli statuti a quanto stabilito al comma 2, e tenuto conto del maggior numero degli iscritti.

ART. 20.

(Sedi per attività sociali e culturali, biblioteche. Sedi di culto religioso).

1. Lo Stato e le regioni possono erogare contributi ai comuni per l'allestimento di sedi adeguate alle attività sociali e culturali delle associazioni di cui all'articolo 19, la costituzione di materiale didattico per la diffusione culturale alle famiglie residenti, la costituzione di scaffali librari in lingua madre presso le biblioteche pubbliche e scolastiche ed il reperimento di sedi e locali necessari al culto.

ART. 21.

(Diritto all'informazione).

1. Il Dipartimento nazionale dell'immigrazione provvede a stampare e distribuire, per il tramite degli uffici stranieri e con l'ausilio delle regioni, opuscoli in italiano e nelle lingue più diffuse, nonché, ove le regioni ne ravvisano la possibilità, nelle principali lingue madri dei gruppi presenti nel territorio, onde fornire agli stranieri ogni notizia utile all'inserimento ed alla conoscenza dei loro diritti e doveri. A questo scopo può essere incentivata la produzione anche di materiale audiovisivo, nonché l'importazione di questo dai Paesi d'origine.

2. Il Dipartimento nazionale dell'immigrazione, di concerto con le regioni interessate, può promuovere la concessione di spazi televisivi secondo le modalità previste per altri gruppi etnici e religiosi presenti in Italia. Può, inoltre, promuovere una convenzione per la diffusione periodica di programmi culturali nella lingua madre dei gruppi più consistenti.

ART. 22.

(Istruzione).

1. Ai figli di stranieri regolarmente residenti in Italia, sono assicurati l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, nonché

l'utilizzo delle provvidenze previste dalle leggi sul diritto allo studio e l'assistenza scolastica, nonché i servizi garantiti per i cittadini italiani.

2. La disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 722, di attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 del Consiglio del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti, è estesa anche ai figli di lavoratori stranieri provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea.

3. Ai minorenni i cui genitori non sono in regola con il permesso di soggiorno è esteso l'esercizio del diritto allo studio e l'assistenza scolastica, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in base alla legge 27 maggio 1991, n. 176.

4. Le regioni istituiscono presso le sedi scolastiche che ritengono più adatte corsi di lingua madre e di cultura dei gruppi maggiormente presenti nel territorio, da frequentarsi in orario extrascolastico. Tali insegnamenti sono affidati a docenti che siano riconosciuti idonei da una apposita commissione nominata dal provveditore agli studi. I parametri per il riconoscimento dell'idoneità e per la fissazione della retribuzione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del segretario del Dipartimento dell'immigrazione. A tale insegnamento possono essere chiamati, previa valutazione di idoneità secondo i citati parametri, se non vi siano nel territorio soggetti meglio qualificati e le regioni interessate ritengano questa ipotesi più praticabile, anche gli studenti universitari stranieri in regola con il permesso di soggiorno che non risultino fuori corso scelti, secondo criteri che tengano conto del profitto negli studi, dall'ufficio stranieri della provincia.

5. I cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno permanente o di permesso di soggiorno, hanno diritto a frequentare corsi di alfabetizzazione per adulti istituiti dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito delle scuole elementari e medie inferiori.

CAPO IV

PROMOZIONE DELL'EMANCIPAZIONE
NEI PAESI DI EMIGRAZIONE

ART. 23.

*(Promozione della crescita economica
e tecnologica).*

1. La Repubblica italiana adotta, anche in ambito europeo ed internazionale, ogni iniziativa utile per il progresso economico, sociale e tecnico dei Paesi in via di sviluppo, anche al fine del miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti ivi residenti.

2. Tutti i programmi tendenti ai fini di cui al comma 1, anche se definiti con accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi interessati, devono essere uniformati ai seguenti criteri:

a) preminente destinazione degli interventi ai Paesi dai quali proviene la maggior parte degli immigrati stranieri in Italia;

b) valutazione accurata delle tipologie di intervento atte allo sviluppo occupazionale in tali Paesi, soprattutto attraverso forme di stretta collaborazione diretta alla crescita economica e tecnologica locale, prevedendo ogni intervento atto a tale scopo, dalla formazione universitaria in Italia, alla formazione professionale *in loco*;

c) preferenziale coinvolgimento di immigrati nel territorio della Repubblica, purché dotati delle necessarie competenze tecniche o professionali, nella realizzazione di iniziative di sviluppo e di programmi diretti al loro Paese d'origine;

d) reinserimento economico e sociale degli immigrati che intendano rientrare in Italia e di coloro che sono espulsi o respinti per semplice violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno;

e) attenzione costante nel mantenere alta la qualità e quantità di informazione,

attraverso i consolati e le ambasciate e con l'eventuale contributo delle organizzazioni sindacali e di cooperazione sociale che operano nello stesso contesto, presso i Paesi di emigrazione, onde presentare un quadro puntuale, aggiornato e realistico delle effettive possibilità di lavoro, della crescita professionale o dell'inserimento nel mondo del lavoro e scoraggiare tentativi di ingresso irregolare e senza prospettive di inserimento;

f) in attuazione del comma 1, su proposta del Consiglio dell'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituite Sezioni consolari per l'immigrazione, per la gestione, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi di maggiore emigrazione verso l'Italia, delle domande di visto d'ingresso e della raccolta ed elaborazione delle richieste di lavoro. Tali sezioni operano in collegamento con il Dipartimento nazionale dell'immigrazione e con i centri di assistenza e orientamento presso le frontiere;

g) facilitare la riammissione nei Paesi di provenienza dei cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia, anche qualora essi siano sprovvisti di passaporto o documento equipollente.

ART. 24.

(Borse di studio, determinazione dei posti e domande di prescrizione. Qualificazione professionale).

1. Per la realizzazione degli scopi previsti dall'articolo 2, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, istituisce ogni anno particolari borse di studio in Italia per corsi di laurea e per periodi di istruzione o titoli di valenza tecnico-specialistica a vari livelli, dalla specializzazione manovalistica al diploma universitario. Sono considerati quali periodi di formazione anche i contratti a termine. Tali acquisizioni professionali e culturali devono essere finalizzate all'utilizzo di queste nel Paese d'origine dei partecipanti ai corsi.

2. In attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale sul diritto allo studio, in conformità agli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale sottoscritti dall'Italia, e fatta salva

la normativa relativa al programma comunitario di mobilità degli studenti (ERASMUS), le singole sedi universitarie comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero degli affari esteri il numero dei posti disponibili per l'ammissione degli studenti stranieri vincitori di borse di studio ai corsi di laurea o di diploma presso ogni università.

3. Per la determinazione del numero dei posti di cui al comma 2, le università indicano, per ciascun corso di laurea o di diploma, tale numero sulla base della disponibilità delle strutture didattiche.

4. Il Ministero degli affari esteri invia, presso le sedi diplomatiche e consolari italiane indicate annualmente nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 11, comma 4, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un bollettino nel quale sono contenuti le modalità di partecipazione ai concorsi, l'elenco delle sedi universitarie italiane, le relative disponibilità di posti, il regolamento di ammissione, nonché le informazioni necessarie sui corsi in ciascuna università, sui programmi ed i servizi di ciascuna sede. Tale bollettino è redatto in lingua italiana, inglese e francese.

5. Insieme al bollettino di cui al comma 4, il Ministero degli affari esteri invia alle rappresentanze diplomatiche di cui al medesimo comma 4, anche i moduli per l'iscrizione al concorso, opportunamente predisposti, entro il 1° agosto di ciascun anno, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le priorità nell'accettazione delle domande da parte degli studenti stranieri non provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea sono stabilite nel decreto annuale di programmazione di cui all'articolo 11, comma 4, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, nonché alla contingente situazione economica e finanziaria.

ART. 25.

(Distribuzione delle domande).

1. Lo straniero, nella domanda di iscrizione al concorso, da compilare secondo le modalità prescritte ai sensi dell'articolo

24, comma 5, indica tre sedi universitarie alle quali intende iscriversi, specificando l'ordine di preferenza. Ove le domande superino l'effettiva disponibilità di posti nella prima università scelta, il rettore le invia alla seconda sede indicata e, qualora non vi sia disponibilità nemmeno in essa, nella terza sede prescelta dallo studente.

2. Nel caso in cui non vi sia capienza in nessuna delle sedi scelte, il rettore dell'ultima università prescelta invia le domande presso una diversa università in cui sia presente il medesimo corso di laurea, che abbia preventivamente dichiarato la propria disponibilità. Al candidato è comunicata e motivata per iscritto ogni destinazione della domanda.

ART. 26.

(Modalità delle domande di iscrizione).

1. Le domande di iscrizione ai concorsi per le borse di studio presso le università italiane devono pervenire, provviste della idonea documentazione tradotta e legalizzata dal consolato italiano del luogo, per il tramite del medesimo consolato, al Ministero degli affari esteri.

2. Se l'interessato si trova già in Italia la domanda può essere inoltrata direttamente al Ministero degli affari esteri.

3. Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegato, oltre all'originale del titolo di studio, anche il *curriculum* degli studi seguiti, nonché ogni altro documento richiesto nel modulo d'iscrizione già predisposto.

4. Le competenti facoltà universitarie che abbiano accettato le domande provvedono tempestivamente, per il tramite del Ministero degli affari esteri e, conseguentemente, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, alla convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di lingua italiana di cui all'articolo 27.

5. Gli studenti che si trovano già in Italia devono specificare nella domanda al Ministero degli affari esteri presso quale recapito intendano ricevere l'eventuale risposta di accettazione.

ART. 27.

(Prova linguistica).

1. Il superamento di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica necessaria ad intraprendere con profitto i corsi di laurea e di diploma, è condizione qualificante per l'ammissione ai corsi stessi, secondo il contingente di posti stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge presso le sedi consolari italiane all'estero o, eventualmente, per gli studenti già in Italia, presso le sedi universitarie prescelte, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 ottobre di ciascun anno.

4. Le commissioni adibite alla valutazione devono essere composte da almeno tre membri, scelti fra docenti appartenenti alla prima ed alla seconda fascia del ruolo dei docenti universitari, ricercatori, lettori ed assistenti. Esse sono nominate dal consiglio di facoltà. I giudizi devono essere motivati per iscritto.

ART. 28.

*(Corsi di preparazione
alla prova linguistica).*

1. Le università per stranieri di Siena e di Perugia promuovono corsi di preparazione alla prova di ammissione di cui all'articolo 27, anche in collaborazione con altre università. Tali corsi devono essere articolati in più livelli ed organizzati per l'intero arco dell'anno accademico.

2. I corsi sono attivati anche presso gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché presso i consolati e le sedi diplomatiche, che devono diventare centri informativi nei confronti di coloro che sono interessati a svolgere gli studi universitari in Italia. Tali corsi sono promossi dal Ministero degli

affari esteri, nell'ambito della programmazione dei flussi di immigrazione.

3. Coloro che abbiano seguito, in Italia od all'estero, altri corsi di lingua italiana, possono presentare un attestato finale che specifica la durata ed il profitto, unitamente alla domanda di cui all'articolo 26, comma 1. Di tali attestati, come di ogni altro titolo esibito dai candidati, le commissioni tengono conto nella valutazione dei candidati sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro degli affari esteri.

ART. 29.

(Istituzione degli uffici di tutorato per l'assistenza agli studenti stranieri nelle università).

1. All'interno di ciascuna università è istituito un ufficio di tutorato per l'assistenza agli studenti stranieri che abbiano ottenuto la borsa di studio, con i seguenti compiti:

a) assistenza agli studenti negli adempimenti burocratici;

b) orientamento per un ottimale svolgimento della carriera universitaria, come previsto dall'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 382. In particolare, tale orientamento deve tener conto, oltre che delle attitudini degli studenti, anche degli sbocchi professionali nei Paesi di provenienza, al fine di facilitarne il reinserimento;

c) assistenza per i problemi di tipo logistico e per l'utilizzo delle strutture di alloggio per essi previste.

2. I rettori inviano ogni due anni una relazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sull'andamento dei programmi adottati per gli studenti extracomunitari vincitori di borse di studio e sui risultati ottenuti.

ART. 30.

(Strutture alloggiative per gli studenti stranieri vincitori di borse di studio).

1. Agli studenti stranieri che abbiano ottenuto le borse di studio assegnate an-

nualmente con il decreto di programmazione dei flussi ai sensi dell'articolo 24, per corso di laurea o di diploma in una università italiana, è concesso l'accesso a strutture alloggiative, analogamente a quanto previsto per gli studenti italiani meritevoli. Alla costruzione e alla gestione di dette strutture provvede direttamente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, utilizzando fondi stanziati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle disponibilità previste nel citato decreto di programmazione dei flussi.

2. Agli studenti stranieri di cui al comma 1 è altresì concesso l'uso agevolato delle mense universitarie o dei servizi di vitto sostitutivi, come previsto per gli studenti italiani meritevoli.

ART. 31.

(Permesso di soggiorno per studenti).

1. Il permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari iscritti nelle università italiane, che dimostrino di essere in regola con le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno nel territorio della Repubblica, è riconfermato annualmente, a partire dal terzo anno di corso, a condizione che lo studente abbia sostenuto in ogni anno almeno tre prove d'esame con esito positivo.

CAPO V

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASILO E DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE DEI CITTADINI DI PAESI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI IN ITALIA

ART. 32.

(Richiesta di asilo. Soggetti del diritto di asilo politico. Rifugiati).

1. In applicazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, è riconosciuto il diritto di asilo nel territorio dello Stato allo straniero il quale, nello Stato in cui è

cittadino o in cui è residente nel caso di apolide, risulti essere perseguitato a causa di sue convinzioni politiche o religiose, e al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione. Di uguali diritti godono coloro che, per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale od etnico temano di essere perseguitati nel loro Paese d'origine ove decidessero di rientrarvi.

2. I soggetti di cui al comma 1 ai quali sia effettivamente riconosciuto il diritto di asilo accedono allo *status* di rifugiati. Uguale diritto è riconosciuto ai suoi prossimi congiunti di primo grado e al convivente.

3. Il diritto di asilo non può essere riconosciuto a coloro che abbiano fatto richiesta o abbiano già ottenuto tale diritto in altro Paese, o che abbiano soggiornato per più di due mesi in un altro Paese al quale avrebbero potuto chiedere asilo.

4. L'asilo umanitario è riconosciuto allo straniero che non può ottenere lo *status* di rifugiato, ma che non può tornare nel Paese d'origine a causa di grave pericolo per la propria vita, sicurezza e libertà personale, violazione dei diritti fondamentali della persona umana, gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, eventi naturali o bellici per i quali venga posto in essere l'intervento umanitario da parte anche di altri Paesi.

ART. 33.

(Competenze della Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Competente a decidere sulla domanda di asilo è la Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo, che ha sede presso il Dipartimento dell'immigrazione.

2. La Commissione è presieduta da un esperto nominato dal segretario del Dipartimento, ed è composta da un magistrato in quiescenza con funzione di vice-presidente, da un prefetto, da un funzionario dirigente del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di

legazione, da un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata. Tutti i componenti hanno diritto di voto. L'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite e il Consiglio italiano per i rifugiati possono esprimere parere consultivo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione.

ART. 34.

(Domanda di asilo).

1. Gli stranieri di cui all'articolo 32, comma 1, possono rivolgere domanda motivata, per il tramite della polizia di frontiera o delle questure, alla Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di residenza, nonché nello Stato di transito, o anche al comandante di nave od aeromobile italiani in navigazione.

2. Il presidente della Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo deve esprimersi con risposta motivata entro il termine tassativo di sei mesi dalla data della richiesta.

3. La domanda per il riconoscimento del diritto di asilo deve contenere, oltre alle generalità ed agli altri dati necessari per l'identificazione del richiedente, l'esposizione dei motivi che la giustificano e l'indicazione del luogo nel quale il richiedente intende fissare inizialmente la sua residenza.

4. Essa può essere presentata presso ogni questura, personalmente o per mezzo di procuratore speciale e può, inoltre, essere ricevuta da qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvederà anche alla sua trasmissione alla questura. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo, può prevedere, in particolari circostanze,

che la domanda possa essere ricevuta direttamente da autorità diplomatiche o consolari all'estero, che la trasmettono all'autorità competente.

5. A coloro che si trovino sul territorio della Repubblica, che abbiano presentato domanda e non abbiano ancora ottenuto risposta, il Ministro dell'interno provvede, attraverso l'ufficio stranieri del luogo, a fornire una sistemazione alloggiativa, nonché un contributo di sostegno, fino alla definizione della loro posizione. Gli oneri relativi a quanto previsto al presente comma sono a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 35.

(Provvedimenti urgenti in favore di profughi privi di documenti di riconoscimento o di espatrio).

1. Le autorità di polizia di frontiera devono autorizzare l'ingresso ed il temporaneo soggiorno nel territorio della Repubblica dello straniero, privo di documenti di riconoscimento o di espatrio, che chieda asilo politico.

2. Nel caso di cui al comma 1, le autorità di polizia di frontiera possono stabilire, ove ragioni di sicurezza lo richiedano, il luogo in cui lo straniero deve soggiornare e gli obblighi cui deve sottoporsi in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. I provvedimenti temporanei adottati dall'autorità di polizia di frontiera debbono essere immediatamente comunicati all'autorità giudiziaria ed ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

ART. 36.

(Procedimenti per la revoca del diritto di asilo).

1. Per la perdita o la revoca del diritto di asilo, si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

2. All'interessato che si trovi già nel territorio italiano e non abbia mezzi per partecipare al procedimento instaurato ai sensi del comma 1, è assegnato d'ufficio un procuratore legale dal tribunale competente del luogo ove intende fissare la residenza, secondo le modalità del gratuito patrocinio in vigore per i cittadini italiani non abbienti.

3. Nel procedimento deve intervenire, a pena di nullità, il pubblico ministero.

4. Hanno facoltà di intervenire, o di essere rappresentati, i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nonché il presidente della Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto d'asilo.

5. I decreti che concludono le fasi del giudizio devono essere comunicati, d'ufficio, al pubblico ministero ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e al presidente della Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto d'asilo, anche se non sono intervenuti nel procedimento.

6. Le impugnazioni possono essere proposte dai privati interessati, dal pubblico ministero, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

7. Il riconoscimento o il diniego dell'asilo avviene con decreto motivato dell'autorità giudiziaria. Sul contenzioso è competente a decidere il tribunale civile del luogo in cui lo straniero intende fissare, anche temporaneamente, la sua residenza.

8. I rifugiati che vedono riconosciuto il loro *status*, hanno diritto al trattamento riservato agli stranieri ammessi nello Stato per ragioni di lavoro.

ART. 37.

(Diritti dei rifugiati).

1. Il riconoscimento del diritto d'asilo attribuisce allo straniero lo *status* di rifugiato. Egli, come tale, è iscritto nei registri dello stato civile del comune di residenza.

2. Il rifugiato è equiparato al cittadino per ciò che concerne la potestà di fissare la

residenza in qualsiasi luogo del territorio nazionale e di circolarvi liberamente. Egli non può, comunque, conseguire cariche pubbliche per le quali sia richiesta specificamente la cittadinanza italiana.

3. Qualora il rifugiato sia privo di lavoro è iscritto nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

4. Il rifugiato gode dei diritti e delle misure di tutela previsti dalla presente legge per i cittadini di Paesi stranieri.

5. Il rifugiato ha diritto di ottenere i documenti di riconoscimento ed i documenti di espatrio e, nel caso di temporanea dimora fuori del territorio della Repubblica, ha diritto alla protezione diplomatica ed all'assistenza consolare italiana.

ART. 38.

*(Estinzione del diritto di asilo.
Revoca del decreto).*

1. Il diritto di asilo si estingue per gli stessi motivi che possono far perdere la cittadinanza italiana allo straniero che l'ha ottenuta, quando vengono meno le ragioni per le quali era stato concesso, o quando il rifugiato si trasferisca definitivamente all'estero o, volontariamente, torni a fissare la sua residenza nello Stato di provenienza.

2. Il decreto di riconoscimento del diritto di asilo può, in ogni tempo, essere revocato quando i presupposti di fatto o le prove sulle quali era fondata la decisione si rivelino insussistenti, falsi o travisati.

3. È competente a dichiarare l'estinzione del diritto o la revoca del decreto il tribunale civile nella cui circoscrizione è sito il luogo di ultima residenza del rifugiato. Possono presentare la relativa domanda il pubblico ministero, i Ministri degli affari esteri e dell'interno ed i privati interessati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E PROCESSUALI. — TIPI DI ESPULSIONE. — MODALITÀ E LIMITI.

ART. 39.

(Repressione della propaganda ingannevole e dell'agevolazione di immigrazione clandestina).

1. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false, induce un cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea ad entrare clandestinamente in Italia, facendosi consegnare somme di denaro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ciascun soggetto ingannato.

2. Chiunque favorisce a fini di lucro l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni clandestino introdotto.

3. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro, o da un pubblico ufficiale, ovvero comporta l'immigrazione di minorenni, la pena è aggravata.

4. I veicoli, le imbarcazioni ed ogni altro mezzo di trasporto privato utilizzato per commettere i reati di cui al presente articolo, sono confiscati obbligatoriamente, se il proprietario o il noleggiatore non dimostra che sono stati usati contro la sua volontà.

ART. 40.

(Atti di xenofobia e razzismo).

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuta un atto del proprio ufficio o servizio nei confronti di un cittadino straniero, indebitamente e per

motivi di discriminazione razziale o xenofobia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, per fini razziali o di xenofobia, mediante propaganda ovvero valendosi della forza o dell'autorità di associazioni, impedisce o boicotta l'esercizio commerciale o altrimenti danneggia l'attività lavorativa legittimamente intrapresa da un cittadino straniero, è punito con la reclusione fino a tre anni.

ART. 41.

(Distruzione di documenti).

1. Il cittadino extracomunitario che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 42.

(Permesso per motivi di giustizia).

1. Al cittadino extracomunitario non munito di permesso di soggiorno e occasionalmente presente nel territorio dello Stato, al quale è applicata una misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere o in casa di cura, è rilasciato uno speciale permesso per motivi di giustizia, valido fino alla revoca o all'estinzione della misura.

2. L'ufficio stranieri provvede alla prima sistemazione del cittadino extracomunitario privo di mezzi di sussistenza, avviandolo ad attività lavorative di utilità sociale.

ART. 43.

(Divieto di ingresso alla frontiera).

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, l'autorità di pubblica sicurezza può, con provvedimento motivato, respingere alla frontiera i cittadini extracomunitari per i quali ricorrano i requisiti per l'appli-

cazione del procedimento di espulsione, ovvero qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica inerenti alla persona dello straniero, ovvero qualora egli risulti appartenente ad organizzazioni di tipo mafioso o terroristico, o dedite al traffico di armi o di stupefacenti o di manodopera, o comunque a qualsiasi traffico teso ad utilizzare la persona umana per illeciti fini di sfruttamento.

ART. 44.

(Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato).

1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del cittadino extracomunitario di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove il cittadino extracomunitario risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri ed al segretario del Dipartimento nazionale dell'immigrazione.

ART. 45.

(Espulsione del cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno valido).

1. Il prefetto, con decreto motivato, intima al cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o titolare di un permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni, di lasciare entro quindici giorni il territorio dello Stato.

2. Con decreto motivato, il prefetto dispone l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera del cittadino extracomunitario che non abbia ottemperato all'intimazione di cui al comma 1.

ART. 46.

(Espulsione come misura di sicurezza).

1. Il giudice del dibattimento o il giudice dell'esecuzione possono disporre l'espulsione del cittadino extracomunitario condannato per un reato per cui è prevista una pena detentiva di durata superiore nel massimo a tre anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è subordinata ad una valutazione di pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato. La sussistenza di tale pericolosità, che deve essere concreta ed attuale, deve essere verificata dal giudice dell'esecuzione nel mese precedente la dimissione dello straniero dall'istituto penitenziario dove è stato detenuto. Nel caso in cui la pericolosità sociale del condannato si ritenga cessata, l'espulsione è revocata.

3. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

4. Il cittadino extracomunitario espulso in forza delle disposizioni del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

ART. 47.

(Espulsione del cittadino extracomunitario sottoposto a processo).

1. Il cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ha facoltà di chiedere, anche mediante il proprio difensore e previo riconoscimento di responsabilità in merito alle accuse rivoltegli, l'espulsione in sostituzione della pena altrimenti prevista.

2. Il giudice competente, con ordinanza motivata, decide sulla richiesta di cui al comma 1 e stabilisce la durata del divieto per il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del medesimo comma 1 di rientrare nel territorio dello Stato, non eccedendo la durata massima della pena detentiva prevista per il reato contestato.

ART. 48.

(Espulsione del cittadino extracomunitario condannato).

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, ha facoltà di chiedere, anche mediante il proprio difensore, di essere sottoposto ad espulsione quale misura sostitutiva della detenzione per il periodo residuo.

2. Il giudice dell'esecuzione competente, acquisite le informazioni necessarie dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide sulla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza motivata. In caso di accoglimento della domanda di espulsione, al cittadino extracomunitario è fatto divieto di reingresso per un tempo pari alla durata residuale della pena.

3. Avverso le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 47 può essere proposto ricorso per Cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

ART. 49.

(Modalità di esecuzione).

1. In tutti i casi di cui al presente articolo, fatta salva l'intimazione di cui all'articolo 45, comma 1, l'espulsione è eseguita mediante l'accompagnamento immediato alla frontiera effettuato da parte

della polizia giudiziaria e rinvio coatto allo Stato di appartenenza o di provenienza.

2. Il cittadino extracomunitario espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. Può essere disposto altresì il rinvio allo Stato indicato dal cittadino extracomunitario previa accettazione da parte dello Stato stesso. In ogni caso non è consentito l'avvio del cittadino extracomunitario verso uno Stato dove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizione personale o sociale, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

ART. 50.

(Misure cautelari).

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso o respinto dal territorio dello Stato è sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione della misura, fatta salva la sua libertà di abbandonare spontaneamente il territorio dello Stato in qualsiasi momento.

2. La custodia di cui al comma 1 è disposta, entro dodici ore dall'esecuzione del fermo, con provvedimento scritto e motivato consegnato all'interessato in una lingua a lui conosciuta, dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera nel caso del respingimento, e da un'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso dell'espulsione.

3. La custodia disposta ai sensi del comma 2 è effettuata presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o, qualora necessario in considerazione dello stato di salute dell'interessato, presso strutture ospedaliere.

4. I luoghi di custodia di cui al comma 3 sono individuati dal Ministro dell'interno con apposito decreto, sentiti i pareri del segretario del Dipartimento nazionale dell'immigrazione e del responsabile del dipartimento regionale dell'immigrazione delle regioni interessate.

5. Il cittadino extracomunitario sottoposto a custodia ha diritto a ricevere visite ed a comunicare con l'esterno senza limitazioni.

ART. 51.

(Controllo giurisdizionale).

1. Entro quarantotto ore dall'emanazione del provvedimento che dispone la custodia, l'autorità che ha ordinato la custodia stessa comunica la propria decisione al pretore competente per territorio.

2. Entro le quarantotto ore successive, il pretore, con ordinanza, sentito il cittadino extracomunitario sottoposto a custodia:

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, disponendo che, entro quindici giorni, sia eseguito il provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera. Se alla scadenza dei quindici giorni detto provvedimento non è eseguito, il cittadino extracomunitario ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi per ricerca di lavoro;

b) dispone la rimessione in libertà del cittadino extracomunitario qualora sussistano dubbi circa la legittimità o l'opportunità del provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione. In questo caso, il pretore ordina la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia che consenta al cittadino extracomunitario di rimanere in Italia per il tempo utile al fine di promuovere il giudizio di cui all'articolo 52 e rimettere la pratica al giudice amministrativo ai fini della decisione sul ricorso.

ART. 52.

(Ricorso giurisdizionale).

1. Entro trenta giorni dalla rimessione in libertà disposta dal pretore ai sensi dell'articolo 51, il cittadino extracomunitario ha facoltà di presentare al tribunale

amministrativo regionale ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

2. Il tribunale amministrativo regionale investito del ricorso ha giurisdizione esclusiva estesa al merito dell'atto impugnato. Oltre che in presenza di un vizio di legittimità, il tribunale amministrativo regionale può disporre la revoca del provvedimento impugnato qualora lo ritenga opportuno, considerati parametri di fatto quali la durata della permanenza dello straniero in Italia, l'eventuale sussistenza di vincoli familiari con persone regolarmente soggiornanti in Italia e l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro in corso o di un'offerta di lavoro regolare e documentata.

3. In caso di revoca del provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera, il tribunale amministrativo regionale ordina la concessione al cittadino extracomunitario del permesso di soggiorno corrispondente alla sua posizione.

ART. 53.

(Limiti di efficacia temporale dell'espulsione).

1. Al cittadino extracomunitario espulso ai sensi dell'articolo 44 è fatto divieto di reingresso nel territorio dello Stato fino ad una espressa revoca di tale divieto disposta dal Ministro dell'interno con proprio decreto. Contro il diniego di tale revoca è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 52.

2. Al cittadino extracomunitario che ha ottemperato all'intimazione di cui all'articolo 45, comma 1, il rientro nel territorio dello Stato è consentito in qualsiasi momento, alle condizioni generali previste dalla presente legge per l'ingresso regolare in Italia.

3. Al cittadino extracomunitario espulso ai sensi dell'articolo 45, comma 2, è fatto divieto di reingresso nel territorio dello Stato per la durata di tre anni dall'esecuzione del provvedimento. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di concedere

la revoca del provvedimento di espulsione prima di detto termine, su istanza del cittadino extracomunitario espulso.

ART. 54.

(Categorie non sottoponibili ad espulsione).

1. Non possono essere sottoposte ad espulsione, né respinte alla frontiera le seguenti categorie di persone:

a) il cittadino extracomunitario minore di anni diciotto;

b) il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno;

c) il cittadino extracomunitario che possa dimostrare di aver dimorato in Italia da un'età inferiore a quella di sei anni;

d) il cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o con cittadino straniero titolare di carta di soggiorno;

e) il cittadino extracomunitario, genitore di figlio di nazionalità italiana residente in Italia, che eserciti nei suoi confronti la patria potestà o comunque contribuisca effettivamente al suo mantenimento;

f) il cittadino extracomunitario titolare di una rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale erogata da un ente italiano, che abbia un tasso di invalidità non inferiore al 20 per cento.

ART. 55.

(Rimpatrio del minore).

1. Il cittadino extracomunitario minore di anni diciotto sprovvisto di permesso di soggiorno valido e per il quale non sia possibile ottenere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8 è temporaneamente affidato ai servizi sociali del comune che provvedono, ove possibile, al suo accoglimento in strutture adeguate quali comunità, gruppi, appartamenti, cen-

tri di accoglienza, ed a segnalarlo al tribunale dei minorenni per i provvedimenti di competenza.

2. Il tribunale dei minorenni, avvalendosi ove necessario della collaborazione del Servizio sociale internazionale, dispone il rimpatrio del minore, qualora risulti accertata la possibilità di un reinserimento armonioso del minore stesso nel contesto di provenienza. In caso contrario, il tribunale dei minorenni ordina la concessione al minore di un apposito permesso di soggiorno e dispone in merito al suo affidamento.

3. Il permesso di soggiorno concesso al minore extracomunitario su ordine del tribunale dei minorenni ha durata biennale ed è rinnovato automaticamente dall'ufficio stranieri competente, sentito il parere del tribunale dei minorenni.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56.

(Disciplina transitoria).

1. I cittadini extracomunitari che vivono in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisti di passaporto o di documento equipollente, anche scaduto, devono richiedere alla questura più vicina il permesso di soggiorno e devono regolarizzare la propria posizione, secondo quanto stabilito dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In seguito tutte le competenze sono attribuite agli uffici stranieri dislocati sul territorio.

2. I cittadini extracomunitari che si trovino in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge e siano privi di passaporto o altro documento equipollente, devono essere identificati presso le questure mediante atto notorio, attraverso l'acquisizione contestuale della testimo-

nianza di due o più cittadini italiani, o cittadini stranieri provenienti dallo stesso Stato del soggetto che chiede l'identificazione, che abbiano fissato la propria residenza nel territorio italiano. Ottenuta l'identificazione, il cittadino straniero può recarsi all'ufficio stranieri per richiedere il permesso di soggiorno.

3. Le questure trasmettono gli atti di cui al comma 2 al Ministero dell'interno acquisendo, qualora necessario, ulteriori elementi certi di identificazione.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

5. Ai permessi di soggiorno già in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa precedentemente in vigore.

6. Ai soggetti che risiedano regolarmente da oltre cinque anni nel territorio italiano si applicano le disposizioni della presente legge.

7. Agli stranieri per i quali vi è disponibilità del datore di lavoro ad una regolarizzazione del loro rapporto, è concesso il permesso di soggiorno, rinnovabile per gli stessi motivi di concessione del visto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, previo versamento anticipato dei contributi previdenziali per un periodo pari a tre mesi. Il contratto di assunzione è stipulato presso l'ufficio di collocamento del capoluogo. Il lavoratore che sia privo di permesso di soggiorno, ma occupato, anche irregolarmente, ha diritto ad ottenere un permesso di sei mesi, stagionale o per ricerca di lavoro, onde provvedere a regolarizzare la sua posizione lavorativa attraverso iniziative sindacali e dell'Ispettorato del lavoro, per far valere i diritti maturati in seguito al lavoro prestato nei confronti del datore di lavoro e della relativa contribuzione sociale. Allo scadere dei sei mesi, se la situazione non è regolarizzata in base alla presente legge, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

8. Il presente articolo cessa di avere efficacia allo scadere del quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I cittadini extracomunitari che, alla scadenza del termine previsto per la regolarizzazione di cui al presente articolo, si trovino nel territorio italiano ancora in situazione di contrasto con le norme vigenti sull'ingresso e la residenza di stranieri, o vi siano entrati irregolarmente, devono essere rimpatriati entro il termine massimo di otto giorni. Le modalità, le procedure, ed il reperimento dei fondi necessari al rimpatrio, sono decisi con decreto del Ministro dell'interno, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

ART. 57.

(Ripartizione dei fondi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla ripartizione dei fondi fra le regioni, in base alla consistenza numerica degli esuli e degli immigrati stranieri ed alle iniziative progettate ed attuate dalle regioni stesse con il concorso degli uffici stranieri di cui all'articolo 10.

2. Le somme non utilizzate da ciascuna regione nel corso dell'esercizio sono decurtate dalle somme impiegabili dalla regione stessa nell'esercizio successivo, e potranno essere utilizzate per l'incremento in misura corrispondente delle somme da ripartire alle regioni nello stesso esercizio successivo.

ART. 58.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni e il comitato per l'immigrazione presso il Dipartimento dell'immigrazione, entro il 30 ottobre di ogni anno presenta al Consiglio dei ministri il piano di finanziamento della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 59.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

